



LEGGE
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 10, 10³, 21 E 29² DELLA LEGGE SUI GIOCHI
D’AZZARDO N. IX-325
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

N. XIV-3132 dell’12 novembre 2024
Vilnius

Articolo 1 Modifica dell'articolo 2

All’articolo 2 si aggiunge il seguente paragrafo 30¹:

“30¹. **Operatore del settore del gioco d’azzardo** indica una persona impiegata nell’attività di gioco d’azzardo o che svolge attività economiche nel settore del gioco d’azzardo e ne trae un vantaggio commerciale.”

Articolo 2. Modifica all'articolo 10

1. L'articolo 10, paragrafo 2, comma 17, è modificato e recita come segue:

“17. sale cinematografiche, stazioni ferroviarie e di autobus, aeroporti, porti marittimi;”

2. L'articolo 10, paragrafo 2, comma 18, è modificato e recita come segue:

“18. servizi postali.”

3. L'articolo 10, paragrafo 9, è modificato come segue:

“9. La pubblicità di giochi (in prosieguo: “pubblicità”) è vietata nel territorio della Repubblica di Lituania, ad eccezione:

(1) della pubblicazione del nome e/o del marchio della società che organizza i giochi d'azzardo nei locali dell'organizzatore del gioco o dell'edificio in cui sono organizzati i giochi d'azzardo;

(2) del nome e/o del marchio della società di gioco, della pubblicazione di informazioni sui tipi di giochi d'azzardo organizzati dalla società di gioco nel luogo in cui i giochi sono organizzati o sul sito web della società che organizza i giochi, il cui indirizzo è indicato nel regolamento sui giochi;

(3) della pubblicazione di informazioni sul gioco d’azzardo in pubblicazioni (avvisi informativi) destinate esclusivamente ai professionisti delle imprese di gioco;

(4) della pubblicazione del nome e/o del marchio della società che organizza le scommesse, accompagnati dal termine “scommesse” (in prosieguo: “pubblicità delle scommesse”), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la pubblicità di scommesse autorizzata in televisione, radio e su internet è limitata a due spot pubblicitari di una durata massima di 15 secondi in un orario compreso tra le 6:00 e le 18:00 e a non più di due spot pubblicitari di 15 secondi in un orario compreso tra le 18:00 e le 24:00;

b) gli annunci pubblicitari sulle scommesse pubblicati sui siti web possono non essere visualizzati in finestre pop-up (ossia pubblicità che copre la totalità o una parte del contenuto del sito web, finestre che non consentono l'accesso al contenuto della pagina senza rispondere alla richiesta in esse contenuta, ecc.). La pubblicità di scommesse statiche senza link ai siti web delle società che organizzano scommesse non supera il 20 % dello spazio pubblicitario totale compreso tra le 6:00 e le 18:00 e non supera il 10 % dello spazio pubblicitario totale compreso tra le 18:00 e le 24:00.”

4. All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 9³, che recita come segue:

“9³. Diffusione di informazioni sulla sponsorizzazione da parte di una società di gioco di eventi pubblici, attività, persone fisiche o giuridiche, fatta eccezione per la pubblicazione degli annunci indicanti che le società che organizzano scommesse, comprese le scommesse a distanza (di seguito "lo sponsor"), sponsorizzano eventi sportivi o la loro trasmissione, le organizzazioni sportive, gli sportivi, gli eventi culturali e artistici o la loro trasmissione, le organizzazioni culturali e artistiche e gli artisti (di seguito "le persone sponsorizzate"), è vietata, a condizione che la rappresentazione di tale sponsor soddisfi tutte le seguenti condizioni:

(1) solo il nome e/o il marchio dello sponsor e il nome, il cognome e/o il nome della persona sponsorizzata possono essere indicati nella rappresentazione dello sponsor;

(2) le rappresentazioni dello sponsor presso la sede degli eventi possono essere annunciate prima degli eventi sponsorizzati a cui la persona sponsorizzata ha partecipato o organizzato, durante gli eventi, anche il giorno di chiusura degli eventi;

(3) le rappresentazioni dello sponsor negli annunci di eventi sponsorizzati o nelle loro trasmissioni possono essere fornite solo se gli annunci specificano l'ora e il luogo del futuro evento sponsorizzato o della sua trasmissione;

(4) le informazioni sugli eventi sponsorizzati di cui al presente paragrafo o le loro trasmissioni possono essere pubblicate in programmi e tali programmi possono essere ritrasmessi e altrimenti comunicati al pubblico mediante i mezzi di comunicazione di massa, come definiti nella legge della Repubblica di Lituania sulla fornitura di informazioni al pubblico;

(5) le rappresentazioni dello sponsor nel luogo dell'evento devono essere visualizzate solo su cartelloni pubblicitari, rivestimenti, abbigliamento delle persone sponsorizzate o altri luoghi simili.

5. All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 9⁴, che recita come segue:

“9⁴. Le restrizioni relative alle informazioni sulla sponsorizzazione di cui al paragrafo 9³ del presente articolo non si applicano alle rappresentazioni dello sponsor sugli indumenti delle persone patrocinate indossati e/o utilizzati da persone non sponsorizzate per i propri scopi.

6. L'articolo 10, paragrafo 19, è modificato come segue:

“19. Nella Repubblica di Lituania è vietato incoraggiare la partecipazione a giochi d'azzardo, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, diffondere informazioni o intraprendere azioni persuasive che incoraggino la partecipazione a giochi d'azzardo o ai giochi d'azzardo a distanza. Non sono considerati incentivi alla partecipazione al gioco:

(1) la pubblicazione di pubblicità corrispondente ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafi 9, 9¹ e 9²;

(2) pubblicazione di informazioni sulla sponsorizzazione in linea con i requisiti di cui al paragrafo 9³ del presente articolo;

(3) pubblicazione sull'organizzazione di giochi d'azzardo organizzati a distanza senza ulteriori informazioni scritte, visive o audio, pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 20 del presente articolo, pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 20¹, paragrafo 3, della presente legge, pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 20³, paragrafi 2, 4 e 5, e articolo 20⁶ della presente legge, quando tali informazioni sono rese disponibili su siti web in cui è organizzato il gioco d'azzardo a distanza;

(4) pubblicazione del regolamento relativo all'organizzazione del gioco, delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente legge, e pubblicazione dell'offerta di scommesse organizzate, senza ulteriori informazioni scritte, grafiche o audio, nei luoghi di organizzazione del gioco.”

Articolo 3. Abrogazione dell'articolo 10, paragrafo 9, punto 4

L'articolo 10, paragrafo 9, punto 4, è abrogato.

Articolo 4. Abrogazione dell'articolo 10, paragrafo 19, punto 2

L'articolo 10, paragrafo 19, punto 2, è abrogato.

Articolo 5. Modifica all'articolo 10

L'articolo 10, paragrafo 9³, è modificato come segue:

“9³. È vietata la diffusione di informazioni relative alla sponsorizzazione di eventi pubblici, attività, persone fisiche e giuridiche di qualsiasi tipo da parte della società organizzatrice.”

Articolo 6. Modifica all'articolo 10³

L'articolo 10³, parte 3, è modificato e recita come segue:

“3. È vietato l'uso di macchine per le scommesse e l'offerta di scommesse su eventi appositamente creati in tempo reale per le scommesse.”

Articolo 7. Modifica all'articolo 21

1. L'articolo 21, paragrafo 3, è modificato come segue:

“3. La società che intende ottenere una licenza per l'apertura di macchine da gioco o macchine da gioco per bingo, casinò o per l'organizzazione di giochi a distanza presenta all'autorità di controllo una domanda indicante il nome, il codice, la sede legale, i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo del luogo in cui sono organizzati i giochi d'azzardo, il numero di telefono, i tipi di giochi da organizzare, la data di rilascio della licenza per l'organizzazione del gioco, il numero (se l'autorizzazione è concessa alla società concessionaria), la funzione, il nome e il cognome del dirigente della società o del suo mandatario che ha compilato e firmato la domanda e la data di presentazione della domanda.”

2. L'articolo 21, paragrafo 4, punto 9, è abrogato.

Articolo 8. Modifica all'articolo 29²

L'articolo 29², paragrafo 1, è modificato come segue:

“1. Ai fini dell'articolo 7⁴, paragrafi 1 e 10, dell'articolo 10, paragrafi 9, 9³, 10, 19, 21, degli articoli 11, 13 e 20⁸ della presente legge, l'autorità di controllo irroga una sanzione pecuniaria compresa tra lo 0,1 % e l'1 % del reddito annuo lordo dell'anno civile precedente (a partire dall'importo delle giocate costruite dai giocatori meno l'importo delle vincite effettivamente versate ai giocatori), fino ad un massimo di 6 000 EUR e di 25 000 EUR.”

Articolo 9. Modifica all'articolo 29²

L'articolo 29², paragrafo 1, è modificato come segue:

“1. Ai fini dell'articolo 7⁴ paragrafi 1 e 10, articolo 10 paragrafi 9, 9¹, 9², 9³, 10, 19, 21, Articoli 10⁴, 11, 13 e 20⁸ della presente legge, l'Autorità di controllo infligge una sanzione pecuniaria compresa tra il 3 % e il 5 % del reddito annuo lordo dell'anno civile precedente

(dall'importo delle puntate costruite dai giocatori meno l'importo delle vincite effettivamente pagate ai giocatori).”

Articolo 10. Entrata in vigore e applicazione della legge

1. La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 9 della presente legge, entra in vigore il 1° luglio 2025.

2. L'articolo 9 della presente legge entra in vigore il 1° novembre 2025.

3. Gli articoli 3, 4 e 5 della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2028.

4. Le autorizzazioni per l'apertura di sale automatiche per il gioco in sale cinematografiche, stazioni ferroviarie e di autobus, aeroporti, porti marittimi e autorizzazioni per l'apertura di stazioni di scommesse e totalizzatori negli uffici postali, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono valide fino al 1° luglio 2027.

Promulgo la presente legge approvata dal Seimas (Parlamento lituano) della Repubblica di Lituania.

Il presidente della Repubblica

Gitanas Nausėda